

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2050 /Reg. D.G.

Bassano del Grappa, 26/11/2021

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. PIERANGELO SPANO

OGGETTO: Presa d'atto degli Accordi sindacali ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 20 maggio 1970) in materia di videosorveglianza sottoscritti in data 12.10.2021 con le OO.SS. Comparto e RSU, e in data 12.10.2021 con OO.SS. Area Sanita` e Area Funzioni Locali.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Chiara Prevedello

Il Dirigente proponente riferisce che:

- in data 13.07.2021 e in data 27.07.2021 hanno avuto luogo gli incontri tra i componenti di delegazione trattante di parte pubblica dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e, rispettivamente, la delegazione trattante di parte sindacale composta dai rappresentanti delle OO.SS. Comparto Sanità e la RSU, e la delegazione trattante di parte sindacale composta dai rappresentanti delle OO.SS. dell'Area Sanità e dell'Area Funzioni Locali nel corso dei quali sono state sottoscritte le ipotesi di Accordo sindacale ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 20 Maggio 1970) in materia di videosorveglianza;
- in data 09.09.2021 con nota prot. nr. 0074127 e con nota prot. nr. 0074122, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, le ipotesi di Accordo sopra citate sono state inviate, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, al Collegio Sindacale;
- con parere a verbale (n.10 del 14.09.2021) il Collegio Sindacale ha certificato la compatibilità economico finanziaria, di cui all'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, dei citati Accordi;
- in data 12.10.2021 le parti hanno provveduto alla sottoscrizione definitiva dei predetti Accordi;
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, modificato dal D. Lgs. 150/2009 prevede di inviare mediante procedura telematica l'accordo definitivo all'ARAN e al CNEL, completo delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria;
- il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito dell'Azienda della documentazione relativa alla contrattazione aziendale nonché della relazione illustrativa e tecnico finanziaria.

Sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dall'istruttoria, il Dirigente propone:

- di prendere atto degli Accordi sindacali ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 20 Maggio 1970) in materia di videosorveglianza sottoscritti in data 12.10.2021 con le OO.SS. Comparto e RSU, e nella medesima data con OO.SS. Area Sanità e Area Funzioni Locali;
- di prendere atto delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria allegata al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso e della certificazione rilasciata dal Collegio Sindacale;
- di adottare il regolamento aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, così come allegato agli accordi sindacali suddetti;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento e ritenuto di prenderne atto;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto degli Accordi sindacali ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 20 Maggio 1970) in materia di videosorveglianza sottoscritti in data 12.10.2021 con le OO.SS Comparto e RSU, e in medesima data con OO.SS Area Sanità e Area Funzioni Locali, allegati al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto:
 - delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria allegate al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso;
 - della certificazione rilasciata dal Collegio Sindacale;
3. di adottare il regolamento aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, così come allegato agli accordi sindacali di cui al punto 1);
4. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di inoltrare il presente provvedimento alla delegazione di categoria composta dai rappresentanti delle OO.SS. del Comparto Area Sanità e alla RSU, e dai rappresentanti delle OO.SS. Area Sanità e Area Funzioni Locali;
5. di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali, all'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e all'U.O.S.D. Sistemi Informativi di dare attuazione, per quanto di competenza, a quanto previsto nel suddetto regolamento;
6. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere alla sua pubblicazione sul sito aziendale oltre alle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria;
7. di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di provvedere all'invio telematico di cui agli artt. 40 bis del D. Lgs. 165/2001, modificato dal D. Lgs. 150/2009, all'ARAN e al CNEL, completo delle relazioni tecnico illustrativa e tecnico-finanziaria;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27.1.2010.



VERBALE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

Il giorno 12 ottobre 2021 alle ore 09.30 ha luogo presso la Sala Riunioni 50 posti al piano -1 del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa l'incontro con le OO.SS. del Comparto Sanità e la RSU convocate con nota prot. n. 83590 del 08 ottobre 2021.

Per la delegazione trattante di parte pubblica, i sigg.:	presenti
Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte	X
Direttore Sanitario dott. Antonio Di Caprio	X
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dott. Pierangelo Spano	
Direttore f.f. UOC Direzione Medica Bassano dott. Antonio Antico	
Direttore f.f. UOC Direzione Medica Santorso dott. Flavio Sanson	
Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Liviano Vianello	X
Direttore Distretto n.2 e f.f. Distretto 1 dott.ssa Alessandra Corò	
Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott.ssa Chiara Prevedello	X
Dirigente Direzione Professioni Sanitarie dott.ssa Marilena Galeazzo	X
per la delegazione trattante di parte sindacale, i sigg.:	
per la CISL FP Elena Tonelli	X
per la UIL FPL Edoardo Vanin	X
per la CGIL FP Lara Donati	X
per la FSI USAE Francesco Colucci	X
per la NURSING UP Guerrino Silvestrini	X
Per la FIALS Giovanni Crestani	
per la RSU:	
Coordinatore Mauro Ferracin	X
Vice Coordinatore Maurizio De Rossi	X

Sono presenti anche il dott. Cristiano Galizian e la dott.ssa Sara Baldassin dell'UOC Gestione Risorse Umane.

Le parti, con riferimento all'Accordo Sindacale ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L.n.300 del 20 Maggio 1970) in materia di VIDEOSORVEGLIANZA, siglato in ipotesi in data 13 luglio 2021, preso atto che nella seduta del 14.09.2021 il Collegio Sindacale ha esaminato le relative relazioni senza rilievi, attestandone la compatibilità con i vincoli di bilancio, procedono alla sottoscrizione in via definitiva del seguente accordo.

M
 FAI
 Deoli
 1
 TE
 asPFR
 a

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI
(L. N. 300 DEL 20 MAGGIO 1970)
VIDEOSORVEGLIANZA

Deod

TE
CISFP

PER EN
~~Handwritten signature~~

Flores

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

M1

Richiamato:

- l'articolo 14 della Legge Regionale Veneto n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto- Azienda Zero" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Aziende U.L.S.S. e ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa modifichi la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 7 Pedemontana" ed incorpori l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino;
- il D.lgs. 196/2003 ed in particolare gli artt. 114 e 171;
- l'art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei Lavoratori" avente oggetto: "Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 08 aprile 2010 contenente norme generali in materia di videosorveglianza;
- la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 con la quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative che mirano ad adeguare le procedure previste dalla norma alle innovazioni tecnologiche degli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa,

Premesso che

- stata rilevata la necessità di armonizzare la regolamentazione in materia di videosorveglianza in Azienda ULSS n. 7 Pedemontana;
- l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana è dotata di un sistema di videosorveglianza per specifiche esigenze di tutela della sicurezza degli operatori aziendali anche operanti in reparti o strutture "critiche", di tutela del patrimonio aziendale contro il rischio di atti vandalici e, per quanto concerne le singole Unità Operative di area clinico assistenziale, per necessità di garanzia della continuità dell'assistenza sanitaria e della cura di pazienti nonché per la prevenzione di condotte autolesioniste da parte dei pazienti ricoverati o presi in carico presso strutture o servizi;
- le immagini registrate non vengono utilizzate per accertamenti sugli obblighi di diligenza da parte dei lavoratori ovvero per le procedure di contestazione disciplinare e per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- l'informativa è resa disponibile tramite modulistica affissa in prossimità delle zone soggette a video sorveglianza.

LE PARTI

concordano in merito alla sussistenza delle motivazioni di tutela del patrimonio, di sicurezza dei luoghi di lavoro e all'impiego a tali fini dell'impianto di videosorveglianza

precisando che:

- l'impianto di videosorveglianza presente in Azienda ULSS n. 7 Pedemontana deve essere utilizzato esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e non per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori né per l'accertamento dell'obbligo di diligenza dei lavoratori stessi;
- le telecamere non devono riprendere luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti (spogliatoi, servizi, luoghi di ristoro...);
- le planimetrie degli impianti di videosorveglianza sono depositate presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ove sono visionabili a richiesta;

ME
JV
Ciol FP

700 ASU
[Signature]

[Signature]

3

[Signature]

[Signature]









[Signature]

- solo i soggetti designati o specificatamente autorizzati potranno:
 - a) accedere alle immagini in tempo reale;
 - b) acquisire e conservare le videoregistrazioni;
- l'attività di videosorveglianza deve essere svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinente e non eccedenti le finalità perseguite. I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

Sarà rispettata la disciplina normativa in materia di Privacy, in particolare dettata dal regolamento UE 679/2016, dal novellato D.Lsg. 196/2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si rimanda alla normativa vigente e al Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza in allegato al presente Accordo di cui fa parte integrante e sostanziale

Letto approvato e sottoscritto

Per la delegazione trattante di parte pubblica, i sigg.:	presenti
Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte	
Direttore Sanitario dott. Antonio Di Caprio	
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dott. Pierangelo Spano	
Direttore f.f. UOC Direzione Medica Bassano dott. Antonio Antico	
Direttore f.f. UOC Direzione Medica Santorso dott. Flavio Sanson	
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dr. Liviano Vianello	
Direttore Distretto 2 e f.f. Distretto 1 dott.ssa Alessandra Corò	
Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott.ssa Chiara Prevedello	
Dirigente Direzione Professioni Sanitarie dr.ssa Marilena Galeazzo	
per la delegazione trattante di parte sindacale, i sigg.:	
per la CISL FP Elena Tonelli	
per la UIL FPL Edoardo Vanin	
per la CGIL FP Lara Donati	
per la FSI USAE Francesco Colucci	
per la NURSING UP Guerrino Silvestrini	
per RSU:	
Il Coordinatore Mauro Ferracin	
Il Vice Coordinatore Maurizio De rossi	

TE
Cisl FP 



REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

M

llv

seel

-1-

Folue

*SANTO
Cid FP*

*S
a*

[Signature]

Sommario

Art. 1 – Finalità 4

Art. 2 – Responsabilità dell’impianto 4

Art. 3 – Individuazione degli Impianti..... 5

Art. 4 – Procedura per l’installazione di nuovi impianti e per la modifica/implementazione di quelli esistenti..... 5

Art. 5 – Individuazione del Rappresentante dei lavoratori 6

Art. 6 – Misure di sicurezza 7

Art. 7 – Durata della Conservazione 7

Art. 8 – Limiti di Utilizzo 7

Art. 9 – Modalità di accesso alle registrazioni 9

Art. 10 – Manutenzione degli impianti 9

Art. 11 – Informativa..... 9

Art. 12 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia 10

Art. 13 – Norma di rinvio..... 10

Art. 14 – Tutela amministrativa 10

Art. 15 – Gestione delle eventuali istanze degli interessati e dell’Autorità Garante 10

Art. 16 – Gestione delle violazioni dei dati personali (data breach)..... 10

Art. 17 – Entrata in vigore e modifiche 11

Allegati..... 11

TE
Ciol FP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



AdE

M

Scud

TO cid FR

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli impianti di videosorveglianza installati presso le sedi dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003, dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 e dal Reg. UE 679/2016 (GDPR)

L'attività di videosorveglianza viene svolta per finalità di sicurezza, volte alla protezione delle persone, degli utenti e dei beni immobili dell'Ente e alla tutela del patrimonio, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, danneggiamenti e furti e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna agli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono attività di servizi sulle 24 ore, il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell'erogazione sull'intera collettività.

L'attività di videosorveglianza viene svolta altresì per il controllo di ambienti sanitari e per il monitoraggio dei pazienti nel rispetto dei principi sanciti dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione e il funzionamento degli impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.

Art. 2 – Responsabilità dell'impianto

Il Titolare del trattamento individua nella U.O.C. Affari Generali l'organo deputato alla gestione di tutte le operazioni che coinvolgono il sistema di videosorveglianza.

In particolare, si occupa dei seguenti aspetti:

- Individuazione delle finalità e delle modalità operative ed organizzative che consentano l'attivazione di un sistema di videosorveglianza;
- Gestione della manutenzione e del monitoraggio del sistema di videosorveglianza attualmente già in uso;
- Gestione della richiesta di installazione di nuovi dispositivi inerenti al sistema di video sorveglianza;
- Gestione delle richieste di accesso al sistema di videosorveglianza da parte degli autorizzati;
- Gestione delle eventuali istanze degli interessati e dell'Autorità Garante;
- Gestione di eventuali data breach.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento anche dei dati della videosorveglianza sono individuati nei delegati privacy aziendali.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza effettuano il trattamento nei limiti dei compiti e secondo le istruzioni

analiticamente specificate per iscritto dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza individuano, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento UE 2016/679, uno o più operatori autorizzati al trattamento, i quali opereranno sotto la diretta autorità del titolare o dei Soggetti designati, attenendosi alle istruzioni impartite; la nomina del personale autorizzato al trattamento (All. 1) è effettuata per iscritto e delimita puntualmente l'ambito di operatività consentito.

Saranno effettuate iniziative periodiche di formazione del personale autorizzato sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, anche in sede di modifiche delle modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza vigilano sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta ai Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza informano prontamente i Rappresentanti dei lavoratori, concordandone l'eventuale presenza, salvi i casi di necessità ed urgenza, in merito ad ogni intervento di manutenzione, presa visione e/o estrazione di immagini.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza informano prontamente il Titolare dei trattamenti (il Direttore Generale) in merito ad ogni questione rilevante ai fini di Legge.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Affari Generali, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.

Art. 3 – Individuazione degli Impianti

Gli impianti in essere e quelli di futura installazione dovranno essere realizzati, configurati e gestiti nel pieno rispetto del presente regolamento. Nel caso in cui la U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dovesse ritenere di variare il numero o l'ubicazione delle telecamere in relazione alle necessità di carattere tecnico, dovrà consultarsi preventivamente con i Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza, allo scopo di verificarne la corrispondenza ai principi di necessità e definirne le modalità di realizzazione.

Art. 4 – Procedura per l'installazione di nuovi impianti e per la modifica/implementazione di quelli esistenti

Per l'installazione di nuovi impianti e per la modifica/implementazione di quelli esistenti deve essere rispettata la seguente procedura:

1. La richiesta di attivazione/modifica/implementazione di impianto (Allegato 4), deve essere presentata dal responsabile della Struttura dove si chiede l'installazione/modifica dell'apparecchiatura o dall'Azienda, qualora ne ravvisi la necessità, e deve essere adeguatamente motivata ed in linea con il principio di proporzionalità secondo il quale l'attività di videosorveglianza è attiva solo nei luoghi in cui le altre misure (es. sistemi di

allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non siano sufficienti, attuabili o parimenti efficaci. La domanda deve essere corredata di planimetria indicante l'esatta collocazione delle telecamere e il relativo cono visuale.

2. La domanda va indirizzata alla U.O.C. Affari Generali che coinvolgerà:

- il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero o il Direttore di Distretto (in relazione al luogo dove deve essere posizionata la videocamera);
- il Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali che collaborerà per la redazione di una eventuale valutazione d'impatto del trattamento (DPIA), così come previsto dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.
- Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane che si occuperà di interessare le Organizzazioni Sindacali e la RSU Aziendale, al fine di definire, se necessario, un verbale di accordo per l'installazione dell'impianto ovvero di modifica del precedente verbale di accordo. Qualora le modifiche dell'impianto già oggetto di accordo non comportino lo stravolgimento/alterazione delle finalità e la ristrutturazione generale dello stesso potranno avvenire senza dare comunicazione alla parte sindacale.

Effettuate le verifiche e valutazioni il Direttore U.O.C. Affari Generali, entro 15 giorni darà riscontro al responsabile della Struttura dove si chiede l'installazione/modifica dell'apparecchiatura o all'Azienda.

Il riscontro positivo potrà comprendere anche eventuali prescrizioni e indicazioni in merito alle modalità, accorgimenti e/o procedure particolari da seguire per l'esecuzione dei lavori.

Il riscontro negativo dovrà essere motivato.

Al termine della suddetta fase istruttoria, in caso di riscontro positivo, verrà data comunicazione al Direttore Generale, al Servizio Prevenzione e Protezione e agli RLS.

La U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali espleta le procedure di installazione dell'impianto con il supporto delle U.O.S.D. Sistemi Informativi e della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

A fine lavori la U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali inoltra alla U.O.C. Affari Generali la documentazione relativa agli impianti installati (collaudi eseguiti, dichiarazioni di conformità degli impianti, disegni *as-built*) e provvede all'aggiornamento della banca dati (elenco telecamere) relativa ai locali dell'Azienda interessati da impianti di videosorveglianza.

Nel caso di un nuovo impianto, i soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 provvedono a nominare il personale autorizzato al trattamento dei dati.

La procedura sopra descritta deve essere seguita anche nel caso di installazione di impianti di videocontrollo con finalità di monitoraggio pazienti.

Art. 5 – Individuazione del Rappresentante dei lavoratori

Il Rappresentante dei lavoratori che potrà visionare il corretto funzionamento dell'impianto è individuato tra i suoi componenti dalla RSU, il cui accesso, su motivata richiesta, sarà mirato, esclusivamente, alla verifica del rispetto della Legge 300/70.

Art. 6 – Misure di sicurezza

Il Titolare del trattamento garantisce la protezione dei dati con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, raccolta, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In particolare, il Titolare dovrà necessariamente tener conto del rispetto dei principi del “*privacy by design*” e “*privacy by default*” oltre alle valutazioni delle misure di sicurezza del trattamento dei dati come previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

L’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, di concerto con l’U.O.S.D. Sistemi Informativi, cura l’assegnazione delle password d’accesso al sistema informatico di gestione delle immagini al personale autorizzato, con la prescrizione di sostituirle al primo accesso. Ogni accesso ed ogni attività sul sistema informatico di gestione deve essere documentato su appositi file di “*log*” ed ogni attività effettuata sul sistema di registrazione deve essere nota ai Soggetti designati ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza e da questi esplicitamente autorizzata.

Le *password* di accesso al sistema sono strettamente personali, vengono custodite con cura dal personale autorizzato, non vanno diffuse e vanno sostituite almeno ogni 180 giorni.

L’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali custodisce le chiavi dell’armadio destinato alla conservazione delle registrazioni e le chiavi per l’accesso alla sala di controllo.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alle visioni delle immagini.

Art. 7 – Durata della Conservazione

Al fine di potere intervenire:

- nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela del patrimonio o delle persone, con particolare riferimento alla necessità di perseguire atti di vandalismo, danneggiamenti e furti;
- tenuto conto dell’arco temporale del normale periodo di riposo del fine settimana e al fine di poter rilevare e valutare la consistenza dei danni derivanti da tali atti alla ripresa delle attività;
- dovendo avere il tempo per l’attivazione delle procedure di segnalazione/denuncia alle forze dell’ordine;
- tenuto conto dei tempi necessari all’avvio delle indagini e dell’attivazione delle relative richieste da parte dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione all’attività investigativa,

appare congrua la conservazione delle immagini registrate per 72 ore.

La cancellazione delle immagini registrate, ad eccezione di quelle conservate sulla base di specifiche richieste da parte dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione all’attività investigativa, dovrà avvenire in modo automatico anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 – Limiti di Utilizzo

Le immagini raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all’articolo 1 del presente Regolamento ed in particolare secondo quanto segue.

50 cisl FP



Le immagini frutto delle registrazioni non potranno essere utilizzate in nessun altro caso al di fuori di quelli previsti dal presente Regolamento.

L'accesso ai dispositivi di registrazione delle immagini, la visione delle registrazioni nonché lo spostamento della direzione di puntamento delle telecamere è consentito solo ai Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza e/o alle persone da questi autorizzate (soltanto costoro potranno essere in possesso delle password di accesso ai sistemi di registrazione). Tali accessi ed interventi potranno avvenire con l'eventuale presenza del Rappresentante dei lavoratori. In caso di assenza/impedimento del Rappresentante dei lavoratori, i Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza, in caso di necessità, potranno visionare autonomamente le immagini dopo avere informato telefonicamente o con altro mezzo idoneo, il Rappresentante stesso, fatti salvi i casi in cui vi sia richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, ai fini esclusivi di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con il conseguente obbligo di segreto istruttorio. In caso di assenza dei Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza saranno sostituiti dal personale autorizzato.

L'accesso di persone diverse da quelle indicate è subordinato alla preventiva autorizzazione per iscritto dei Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza.

Ferma l'inammissibilità dell'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi di lavoro, riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti, e luoghi ricreativi), gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti.

Le immagini registrate, inoltre, non potranno essere utilizzate per accertamenti sugli obblighi di diligenza da parte dei lavoratori ovvero per le procedure di contestazione disciplinare e per l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi definiti dal presente regolamento.

L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che il Regolamento UE 2016/679 prescrive per le strutture sanitarie all'art. 9, comma 4.

Il Titolare deve garantire che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali dovrà essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto.

DE
 GSE FP

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse e va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. (art. 9, comma 4 del Regolamento UE 2016/679).

Art. 9 – Modalità di accesso alle registrazioni

Qualora sia necessario accedere alle registrazioni, per dare corso ad una delle finalità previste nell'informativa generale (Allegato 2) e nei limiti di cui all'art. 8 del presente regolamento, potrà essere presentata formale richiesta su modulistica redatta allo scopo (Allegato 4):

- Nel caso in cui il richiedente sia un dipendente dell'Azienda, con autorizzazione del Soggetto Designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 cui il richiedente afferisce;
- Negli altri casi con autorizzazione del Responsabile di U.O. nel quale è in funzione l'impianto oggetto di richiesta.

È onere dell'U.O.C. Affari Generali valutare quanto inoltrato ed autorizzare o negare l'operazione richiesta, con la collaborazione dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Nel caso in cui le richieste provengano dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei Servizi Socio-Sanitari è onere dell'U.O.C. Affari Generali valutare quanto inoltrato ed autorizzare o negare l'operazione richiesta, con la collaborazione dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Il Direttore Generale, Titolare del trattamento dei dati, ha il solo onere di comunicare preventivamente all'U.O.C. Affari Generali le richieste d'accesso.

Ogni autorizzazione o diniego deve essere dettagliatamente motivata; le richieste andranno archiviate a cura dell'U.O.C. Affari Generali, e conservate per un anno.

Art. 10 – Manutenzione degli impianti

Il servizio di manutenzione degli impianti di videosorveglianza può essere affidato in appalto a ditte esterne, le quali dovranno ricevere apposita nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

In tale ipotesi, l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, al fine di garantire la sicurezza dei dati trattati, vigilerà sugli interventi effettuati dai tecnici della manutenzione e provvederà preventivamente alla loro autorizzazione, concordando l'intervento con i Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza e valutando l'eventuale presenza del Rappresentante dei lavoratori.

L'intervento di manutenzione dovrà essere annotato nell'apposito registro (Allegato 5) con l'indicazione del tecnico che l'ha effettuato.

Il Registro dovrà essere firmato dall'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ed eventualmente dal Rappresentante dei lavoratori.

Art. 11 – Informativa

La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura dei Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza, attraverso un'informativa chiara e non ambigua, idonea a fornire gli elementi previsti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Al presente documento si allegano l'informativa sintetica (Allegato 2) che deve essere esposta nei luoghi ripresi dal sistema o immediatamente adiacenti, così da poter essere chiaramente visibile a tutti

i soggetti ripresi ed anche il modello di informativa estesa (Allegato 3) che dovrà essere resa disponibile al personale dipendente e ai visitatori previa affissione nelle sedi dove è presente il sistema di video sorveglianza e pubblicazione nella sezione privacy del sito web aziendale.

La pubblicità del presente Regolamento è garantita attraverso l'affissione dello stesso, in modo stabile, all'albo dell'ULSS 7 ed attraverso la pubblicazione dello stesso nel sito intranet/internet.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela del patrimonio o delle persone, l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, su specifica richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione all'attività investigativa, provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni, anche oltre il limite massimo previsto dal presente provvedimento.

In tale ipotesi dovrà comunque essere data informazione al Rappresentante dei lavoratori, nel rispetto del segreto istruttorio.

In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo potranno accedere l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia da questa incaricati.

Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione alle indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 193/2006, come modificato dal D. Lgs 101/2018, al Regolamento UE 2016/679 e al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'08.04.2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 – Tutela amministrativa

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del novellato D. Lgs n. 196/2003.

Art. 15 – Gestione delle eventuali istanze degli interessati e dell'Autorità Garante

Eventuali istanze degli interessati o dell'Autorità Garante inerenti ai trattamenti effettuati mediante il sistema di videosorveglianza saranno di competenza della U.O.C. Affari Generali che, servendosi del supporto della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, dovrà fornire, nel minor tempo, possibile le informazioni richieste.

Art. 16 – Gestione delle violazioni dei dati personali (data breach)

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevede l'obbligo di notificare all'autorità di controllo (Garante della Privacy), senza ingiustificato ritardo e ove possibile, entro 72 ore dalla loro conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali (*data breach*) che presentino un rischio probabile per i diritti degli interessati (art. 33), nonché di comunicarle agli Interessati senza ingiustificato ritardo laddove tale rischio sia elevato (art. 34). Eventuali violazioni avvenute mediante il sistema di video sorveglianza dovranno essere immediatamente comunicate alla U.O.C. Affari Generali che, dopo aver compiuto un'analisi dell'evento, con il supporto della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, applicherà quanto previsto dalla Procedura Aziendale per la gestione delle violazioni dei dati personali (c.d. *data breach*),

come previsto dagli articoli 33 e 34 del G.D.P.R. (Reg. UE 679/2016), approvata con Deliberazione del Commissario n. 1696 del 21 novembre 2019.

Art. 17 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche dello stesso entreranno in vigore a seguito della loro approvazione con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana.

Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni, emesse dall'Autorità garante per i dati personali, saranno immediatamente recepite.

Allegati

(Allegato 1) lettera di autorizzazione al trattamento dati di videosorveglianza

(Allegato 2) Informativa sintetica

(Allegato 3) Informativa estesa

(Allegato 4) Modulo di Richiesta per impianto videosorveglianza

(Allegato 5) Registro degli interventi

5 B Ciol FR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(Allegato. 1)

Data] _____

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

[nome e cognome del destinatario]

Oggetto: autorizzazione ed istruzioni per il trattamento dei dati personali effettuato tramite sistema di videosorveglianza sotto l'autorità del titolare.

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, in qualità di titolare del trattamento di dati personali (di seguito "Azienda") ossia quale soggetto che determina le finalità e i mezzi dei trattamenti di dati personali effettuati, è tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Sotto il profilo organizzativo, l'Azienda ritiene di dover individuare ciascuno dei collaboratori che, a vario titolo, è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento sotto la propria autorità.

L'Azienda ha provveduto ad implementare un sistema di videosorveglianza interno ed esterno per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Con la presente, Lei è pertanto autorizzato ad accedere ai dati personali acquisiti tramite il suddetto impianto di videosorveglianza e a svolgere le operazioni di trattamento di tali dati, nei limiti di quanto necessario ai fini dello svolgimento di tali attività.

Conseguentemente, Lei è tenuto a seguire le istruzioni impartite dall'Azienda, contenute in documenti aziendali e/o comunicate direttamente dal legale rappresentante, dal delegato privacy o dal responsabile della struttura/ufficio a cui è assegnato (di seguito "Soggetto Designato").

Le ricordiamo che, nel dare seguito alle operazioni di trattamento di dati personali, anche quando sono effettuate mediante impiego di strumenti elettronici, Lei dovrà conformarsi ai seguenti principi generali:

- il trattamento di dati personali può essere svolto soltanto per le finalità e con le modalità strettamente correlate allo svolgimento delle attività affidate nell'ambito della struttura/ufficio di riferimento e secondo le prassi seguite in ambito aziendale;
- è consentito l'accesso solo ai dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle predette attività;
- è necessario verificare che i dati acquisiti dagli interessati siano utilizzati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle attività svolte ed ai compiti assegnati: nello specifico, il trattamento delle immagini acquisite dovrà avvenire in modo lecito e corretto, secondo le direttive impartite dall'Azienda e in linea con quanto disposto dal Garante con proprio provvedimento del 8 aprile 2010;
- è necessario osservare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per quanto di propria competenza, applicando le istruzioni impartite dall'Azienda e la modulistica eventualmente messa a disposizione;
- è necessario mantenere e garantire la riservatezza sui dati personali conosciuti e trattati per lo svolgimento delle suddette attività, mantenendo il massimo riserbo su qualunque informazione appresa attraverso la consultazione delle immagini, astenendosi dal comunicarli a terzi se non nei casi previsti dalle prassi aziendali o indicati dal legale rappresentante, e/o dal Soggetto Designato di riferimento per la struttura/ufficio a cui è assegnato;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa, è necessario astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati personali conosciuti durante lo svolgimento dell'incarico e, in particolare, dal conservarli, duplicarli, comunicarli, o cederli a terzi;



- è doveroso informare prontamente il responsabile della struttura/ufficio di riferimento o, in mancanza, l'**U.O.C. Affari Generali** circa ogni questione rilevante in relazione al trattamento di dati personali effettuato o eventuali richieste ricevute dalle persone a cui si riferiscono i dati (gli Interessati);
- è necessario attenersi alle istruzioni e misure di sicurezza presenti in regolamenti/linee guida predisposti in ambito aziendale, in modo da evitare i rischi di perdita o distruzione - anche accidentale - dei dati, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità per cui i dati sono raccolti, anche nel rispetto degli standard di sicurezza seguiti dall'Azienda;
- è doveroso astenersi dal "forzare" l'impianto di videosorveglianza, cercando ad esempio di asportare immagini attraverso l'ausilio di qualsiasi supporto informatico.

Si rammenta che la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali può esporre l'Azienda, quale titolare del trattamento, a responsabilità civile, penale e amministrativa.

il Soggetto Designato da Azienda **ULSS n. 7 Pedemontana**
ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003
[nome e cognome del Soggetto Designato]

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara di aver ricevuto copia della sopra riportata lettera di autorizzazione e delle istruzioni operative aggiornate al [inserire data ultimo aggiornamento istruzioni operative normalmente rilasciate ad ogni soggetto autorizzato]

[data e firma dell'autorizzato]¹


g
Full

¹ In alternativa, il titolare può predisporre un elenco coi nomi degli autorizzati a cui la lettera sarà stata consegnata e lo spazio per la rispettiva firma e la data di consegna, preceduto dalla dichiarazione sopra indicata: in questo caso, si può rimuovere il campo dedicato]

lg *VB* *Ciol FR* *fu* *- 13 -* *Holma* *Seod* *A*

(Allegato. 2)

Titolare del trattamento e dati di contatto:

REGIONE DEL VENETO **AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA**
 Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI).
 PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it

Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO):

dott. Marcello Mezzasalma
 AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA – Affari Generali
 Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI).
 Tel. 0424 885322 e-mail: rpd@aulss7.veneto.it


Scopo della videosorveglianza:

- specifiche esigenze di tutela della sicurezza degli operatori aziendali anche operanti in reparti o strutture “critiche”;
- tutela del patrimonio aziendale contro il rischio di atti vandalici;
- per necessità di garanzia della continuità dell’assistenza sanitaria e della cura di pazienti;
- Investigazione o indagine giudiziaria da parte delle forze dell’ordine e/o dell’autorità giudiziaria richiedenti.

Diritti dell’interessato (sui propri dati):

In qualità di interessato avete diversi diritti da esercitare, in particolare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso o la cancellazione dei vostri dati personali.


Per i dettagli su questa videosorveglianza, compresi i vostri diritti, consultate le informazioni complete fornite attraverso le opzioni riportate di seguito.



Area sottoposta a Videosorveglianza con registrazione



Per maggiori dettagli è possibile consultare/richiedere l’informativa completa mediante accesso alla sezione privacy del sito <https://www.aulss7.veneto.it/privacy>

40057
 TB
 CioP FA


VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE

POLICY E INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI

Questo documento descrive la politica aziendale in materia di videosorveglianza dal punto di vista della gestione e della protezione dei dati personali. Esso contiene l'INFORMATIVA – ovvero le informazioni da rendere obbligatoriamente e trasparentemente ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di (seguito "GDPR") e dell'art. 4, legge n. 300/1970 (di seguito "Statuto dei Lavoratori").

TITOLARE E ALTRI SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza è **Azienda ULSS n. 7 Pedemontana** con sede legale in via dei Lotti n. 40 a Bassano del Grappa (VI), contattabile al seguente indirizzo e-mail: protocollo.aulss7@pecveneto.it

L'Azienda ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), contattabile al seguente indirizzo e-mail rpd@aulss7.veneto.it

IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E IL SUO SCOPO

La nostra videosorveglianza risponde alla necessità e opportunità di sicurezza delle attività, di tutela del patrimonio – dell'Azienda, dei dipendenti e collaboratori, e dei frequentatori e ospiti a vario titolo dei nostri ambienti – e dell'incolumità delle persone che ivi transitano e/o operano. Il sistema di riprese e registrazioni è pensato sia ai fini della prevenzione da comportamenti illeciti ed eventi dolosi (*furti, danneggiamenti e atti vandalici, altri illeciti verso persone o beni*), sia ai fini di inchiesta su atti o fatti pregiudizievoli o dannosi.

Gli apparati di ripresa si trovano in corrispondenza degli accessi al perimetro ed agli stabili, in vari punti degli immobili e nelle loro aree di pertinenza. In alcuni ambienti ed aree si svolgono o potranno essere svolte attività lavorative o ad esse correlate, le quali tutte quindi potranno essere oggetto di videoripresa (*immagini in tempo reale "live" e/o registrate, a seconda dei casi descritti nella policy*), ciò sempre strettamente secondo gli scopi e con le modalità riportati nel presente documento.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI DEI DATI IN CONFORMITÀ AL GDPR

- fine di Tutela del patrimonio aziendale, dei dipendenti e di terzi;
- finalità connesse alla necessità di aumentare la sicurezza delle persone presenti nella struttura rispetto ad aggressioni o minacce e di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e della cura di pazienti nonché di prevenire condotte autolesioniste da parte dei pazienti ricoverati o presi in carico presso strutture o servizi;
- finalità di investigazione o indagine giudiziaria da parte dei soggetti pubblici legittimati (*forze dell'ordine e autorità giudiziaria inquirente*);
- fine di prevenzione da atti contro la pubblica sicurezza e/o di deterrenza verso crimini o azioni di potenziale interruzione di pubblico servizio, ecc.

La base giuridica – ossia ciò che rende lecito il trattamento pur in assenza di consenso – è la necessità, per l'Azienda, di effettuare il trattamento stesso per il perseguimento del legittimo interesse corrispondente alle finalità sopra indicate: con specifico riguardo alle immagini che possono rivelare le condizioni di salute delle persone riprese, si rileva che la necessità del relativo trattamento è correlata all'attività istituzionale svolta dall'Azienda, considerata di interesse pubblico rilevante.

PRINCIPI E MODALITÀ DEI TRATTAMENTI

Qualsiasi trattamento di dati personali avverrà nel rispetto dei principi indicati dall'art. 5 del GDPR (*liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e proporzionalità*), nonché in conformità a quanto prescrive l'articolo 4, comma III, dello Statuto dei Lavoratori.

Le telecamere e il sistema di registrazione sono in grado di identificare le persone riprese, in ogni condizione di luce (*diurna e notturna*) e servono a proteggere l'incolumità fisica delle persone presenti: pazienti e loro accompagnatori, dipendenti, collaboratori e visitatori, a preservare l'ordinato e sicuro svolgimento delle attività svolte nel perimetro, nonché a tutelare il patrimonio immobiliare del Titolare ed i beni mobili che si trovano in loco, i quali possono appartenere sia all'Azienda che ad altri soggetti, compresi i nostri visitatori.

Il sistema è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con registrazione delle immagini.

Le registrazioni avvengono su server e supporti informatici e vengono gestite con strumenti informatici.

CONSERVAZIONE DEI DATI

Le immagini vengono conservate per un tempo non superiore rispetto a quello necessario in relazione alle finalità sopra descritte e comunque non superiore a 72 ore, salvi i casi di particolari motivabili esigenze di conservazione prolungata nonché nei casi in cui si debbano riscontrare specifiche richieste di soggetti legittimati.

Decorso il termine massimo di conservazione, il sistema effettua in automatico la cancellazione delle immagini.

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE SUL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è connesso all'accesso alle aree riprese e, pertanto, è necessario. Prima di entrare nel cono visivo delle telecamere, il passante è avvisato mediante specifica segnaletica che sta entrando in un'area videosorvegliata: pertanto, laddove non voglia essere ripreso, deve astenersi dall'accedere all'area.

CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali saranno trattati da figure interne autorizzate al trattamento dall'Azienda quale Titolare del trattamento in ragione delle rispettive mansioni e secondo i profili attribuiti alle stesse, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni, secondo i vari scopi sopra descritti e le attività di trattamento da eseguire:

- Società incaricate della manutenzione degli impianti e degli apparati;
- Società cui è affidato il servizio di vigilanza.

Quelli, tra i soggetti esterni citati sopra, che trattano dati personali per conto del Titolare, sono nominati responsabili del trattamento con atto formale.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Nei confronti del Titolare del trattamento, gli interessati (*le persone oggetto di riprese e registrazioni*) godono dei diritti loro riconosciuti dal GDPR (*artt. da 15 a 22*) e pertanto, se ne ricorrono i rispettivi presupposti, hanno il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento.

Per esercitare i propri diritti e per ogni altra questione attinente al trattamento dei suoi dati personali, ogni interessato può rivolgersi all'Azienda scrivendo al seguente indirizzo e-mail protocollo.aulss7@pecveneto.it, nonché contattare il Responsabile Protezione dei dati al seguente recapito: rpd@aulss7.veneto.it

Ogni interessato ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it.

TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Le riprese non sono oggetto di trasferimento vero Paesi terzi, ovverosia non europei, o organizzazioni internazionali.

ASPETTI GIUSLAVORISTICI

Il sistema di videosorveglianza è stato oggetto di [inserire accordo sindacale siglato il], in ottemperanza all'articolo 4, comma 1, legge n. 300/1970, come aggiornato dall'articolo 23, d.lgs. n. 151/2015.



Con la presente Policy aziendale, l'Azienda intende assolvere, oltre ad un obbligo nei confronti di tutti gli interessati ed in genere dei frequentatori della struttura, anche all'obbligo di informativa nei confronti dei propri lavoratori, di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 300/1970, in merito alle modalità d'uso della videosorveglianza e all'effettuazione delle attività di controllo.

REVISIONI E AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA E DELLA POLICY

L'eventuale aggiornamento del sistema di videosorveglianza potrà comportare, ove previsto, la revisione del presente documento ed ogni eventuale ulteriore adempimento connesso alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori e della disciplina sulla protezione dei dati personali. In particolare, potrà essere integrato l'accordo sindacale e verrà data adeguata e tempestiva informativa ai dipendenti, anche con ulteriore affissione in bacheca.

TO Cisl FP An Fidu Secur



(Allegato. 4)

Modulo di richiesta per impianto videosorveglianza

Soggetto/ufficio richiedente: _____

Tipologia di richiesta;

- Installazione nuovo** sistema di Videosorveglianza
- Modifica** di un sistema di videosorveglianza preesistente (*ad es. aggiunta di nuove telecamere, modifica rilevate delle caratteristiche tecniche del sistema preesistente etc.*)
- Rilascio** di registrazione effettuata dal sistema di Videosorveglianza
- Visione e rilascio** di registrazione effettuata dal sistema di Videosorveglianza
- Autorizzazione manutenzione** dell'impianto di Videosorveglianza

Motivazione sottesa alla richiesta _____

Dettagli della richiesta (*descrizione del sistema che si intende installare, indicazione impianto, riferimenti temporali della registrazione, ...*) _____

Data della richiesta _____

Firma del richiedente _____

Firma del Responsabile _____

Data di presa in carico della richiesta _____

Responsabile del procedimento (*U.O.C. Affari Generali /U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali*)

Valutazione della richiesta: Positiva Negativa

Eventuale motivazione sulla valutazione _____

Deves
 JE
 CIP FP
 [Signature]
 [Signature]
 - 18 -
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Registro degli interventi

N° Prog.	Data	Nominativo ed Incarico	Estremi documento	A. Visione B. Registrazione C. Visione e Registrazione D. Interv. manutenzione	Estremi autorizzazione (data e numero)	Note dell'operatore	Firma *
1	__/__/__	Cognome e nome: Incarico:	Tipo: _____ N. _____ Data rilascio: __/__/__	Tipologia richiesta: [A] [B] [C] [D]	N. _____ Data rilascio: __/__/__		
2	__/__/__	Cognome e nome: Incarico:	Tipo: _____ N. _____ Data rilascio: __/__/__	Tipologia richiesta: [A] [B] [C] [D]	N. _____ Data rilascio: __/__/__		
3	__/__/__	Cognome e nome: Incarico:	Tipo: _____ N. _____ Data rilascio: __/__/__	Tipologia richiesta: [A] [B] [C] [D]	N. _____ Data rilascio: __/__/__		
4	__/__/__	Cognome e nome: Incarico:	Tipo: _____ N. _____ Data rilascio: __/__/__	Tipologia richiesta: [A] [B] [C] [D]	N. _____ Data rilascio: __/__/__		
5	__/__/__	Cognome e nome: Incarico:	Tipo: _____ N. _____ Data rilascio: __/__/__	Tipologia richiesta: [A] [B] [C] [D]	N. _____ Data rilascio: __/__/__		


* Del soggetto che ha autorizzato l'intervento (Soggetto Designato, Referente U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali).







T. C. Cid FP San
 - 19 -
 Felice



Relazione Illustrativa

Modulo 1 – Scheda 1.1.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge

Data sottoscrizione		13 Luglio 2021
Periodo temporale di vigenza		Fino a diverso e nuovo accordo
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica</p> <p>Direttore Amministrativo dell'U.L.S.S. 7, delegato dal Direttore Generale;</p> <p>Direttore Sanitario dell'U.L.S.S. 7;</p> <p>Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dell'U.L.S.S. 7;</p> <p>Direttore f.f. UOC Direzione Medica P.O. Bassano del Grappa;</p> <p>Direttore UOC Direzione Medica P.O. Santorso;</p> <p>Direttore Distretto 2 e f.f. Distretto 1;</p> <p>Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. 7;</p> <p>Direttore UOC Gestione Risorse Umane dell'U.L.S.S. 7;</p> <p>Direttore della Direzione Professioni Sanitarie dell'U.L.S.S. 7;</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione</p> <p>CISL FP</p> <p>UIL FP</p> <p>CGIL FP</p> <p>FSI USAE</p> <p>NURSING UP</p> <p>FIALS</p> <p>RSU Aziendale</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie</p> <p>CISL FP</p> <p>UIL FP</p> <p>CGIL FP</p> <p>FSI USAE</p> <p>NURSING UP</p> <p>RSU Aziendale</p>
Soggetti destinatari		Personale Comparto Sanità in Servizio presso l'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana
Materie trattate dal contratto integrativo		Disciplina dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza installati presso le sedi dell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno	Chiesto con la presente nota
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di violazioni dei dati personali	La UOC Affari Generali applicherà quanto previsto dalla Procedura Aziendale per la gestione delle violazioni dei dati personali (c.d. <i>data breach</i>) come previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR (Reg. UE

	comportano la notifica all'autorità di controllo (Garante della Privacy)	679/2016), approvata con Deliberazione del Commissario n. 1696 del 21 novembre 2019.
--	--	--

Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Nell'ambito del processo di unificazione delle ex Aziende ULSS 3 e ULSS 4 nell'Azienda ULSS n.7 Pedemontana, le Parti hanno inteso armonizzare anche la regolamentazione aziendale in materia di videosorveglianza, in applicazione dell'art.4 L.300/1970 "Statuto dei Lavoratori", del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 e della Circolare n.5/2018 dell'Ispettorato del Lavoro.

Le Parti hanno dato atto che sussistono le motivazioni di tutela del patrimonio, di sicurezza dei luoghi di lavoro e all'impiego a tali fini dell'impianto di videosorveglianza precisando che:

- l'impianto di videosorveglianza presente in Azienda ULSS n. 7 Pedemontana deve essere utilizzato esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e non per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori né per l'accertamento dell'obbligo di diligenza dei lavoratori stessi;
- le telecamere non devono riprendere luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti (spogliatoi, servizi, luoghi di ristoro...);
- le planimetrie degli impianti di videosorveglianza sono depositate presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ove sono visionabili a richiesta;
- solo i soggetti designati o specificatamente autorizzati potranno:
 - a) accedere alle immagini in tempo reale;
 - b) acquisire e conservare le videoregistrazioni;
- l'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinente e non eccedenti le finalità perseguite. I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.
- è rispettata la disciplina normativa in materia di Privacy, in particolare dettata dal regolamento UE 679/2016, dal novellato D. Lsg. 196/2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.

Viene altresì allegato, quale parte integrante e sostanziale dell'Accordo, il Regolamento per l'utilizzo degli impianti di Videosorveglianza che disciplina in modo particolare: responsabilità e Individuazione degli Impianti, procedura per l'installazione dei nuovi impianti e per la modifica/implementazione di quelli esistenti, Individuazione del Rappresentante dei lavoratori, misure di sicurezza, durata della conservazione e limiti di utilizzo dei dati, modalità di accesso alle registrazioni, manutenzione degli impianti, informativa, accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, tutela amministrativa, gestione delle eventuali istanze degli interessati e dell'Autorità Garante, gestione delle violazioni dei dati personali (data breach).

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

c) Effetti abrogativi //

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche orizzontali

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano delle Performance)

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Relazione tecnico-finanziaria

Il contratto integrativo in esame è materia strettamente normativa.

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo per la contrattazione integrativa con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Michela Conte




VERBALE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

Le parti sottoscritte, con riferimento all'Accordo Sindacale ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L.n.300 del 20 maggio 1970) in materia di VIDEOSORVEGLIANZA, siglato in ipotesi in data 13 luglio 2021, preso atto che nella seduta del 14.09.2021 il Collegio Sindacale ha esaminato le relative relazioni senza rilievi, attestandone la compatibilità con i vincoli di bilancio, procedono alla sottoscrizione in via definitiva del seguente accordo.

Per la delegazione trattante di parte pubblica, i sigg.:	presenti
Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte	
Direttore Sanitario dott. Antonio Di Caprio	
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dott. Pierangelo Spano	
Direttore f.f. UOC Direzione Medica Bassano dott. Antonio Antico	
Direttore UOC Direzione Medica Santorso dott. Flavio Sanson	
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dr. Liviano Vianello	
Direttore Distretto 2 e f.f. Distretto 1 dott.ssa Alessandra Corò	
Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott.ssa Chiara Prevedello	
Dirigente Direzione Professioni Sanitarie dr.ssa Marilena Galeazzo	

per la delegazione trattante di parte sindacale Area Sanità, i sigg.:	
per ANAAO ASSOMED	
per CIMO	
per FP CGIL	
per FEDERAZIONE CISL MEDICI	
per UIL FPL	
per AAROI EMAC	
per FVM	
per FASSID	
per FESMED	
per ANPO ASCOTI FIALS MEDICI	
per la delegazione trattante di parte sindacale Area Funzioni Locali, i sigg.:	
per la CISL FP	
per la UIL FPL	
per la CGIL FP	
per la FEDIR SANITA'	
per la DIRER	

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI
(L. N. 300 DEL 20 MAGGIO 1970)
VIDEOSORVEGLIANZA

MA *AL* *2* *Yur* *g* *my*
AL *AL* *AL* *AL*

Richiamato:

- l'articolo 14 della Legge Regionale Veneto n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto- Azienda Zero" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Aziende U.L.S.S. e ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa modifichi la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 7 Pedemontana" ed incorpori l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino;
- il D.lgs. 196/2003 ed in particolare gli artt. 114 e 171;
- l'art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei Lavoratori" avente oggetto: "Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 08 aprile 2010 contenente norme generali in materia di videosorveglianza;
- la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 con la quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative che mirano ad adeguare le procedure previste dalla norma alle innovazioni tecnologiche degli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa,

Premesso che

- stata rilevata la necessità di armonizzare la regolamentazione in materia di videosorveglianza in Azienda ULSS n. 7 Pedemontana;
- l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana è dotata di un sistema di videosorveglianza per specifiche esigenze di tutela della sicurezza degli operatori aziendali anche operanti in reparti o strutture "critiche", di tutela del patrimonio aziendale contro il rischio di atti vandalici e, per quanto concerne le singole Unità Operative di area clinico assistenziale, per necessità di garanzia della continuità dell'assistenza sanitaria e della cura di pazienti nonché per la prevenzione di condotte autolesioniste da parte dei pazienti ricoverati o presi in carico presso strutture o servizi;
- le immagini registrate non vengono utilizzate per accertamenti sugli obblighi di diligenza da parte dei lavoratori ovvero per le procedure di contestazione disciplinare e per l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- l'informativa è resa disponibile tramite modulistica affissa in prossimità delle zone soggette a video sorveglianza.

LE PARTI

concordano in merito alla sussistenza delle motivazioni di tutela del patrimonio, di sicurezza dei luoghi di lavoro e all'impiego a tali fini dell'impianto di videosorveglianza

precisando che:

- l'impianto di videosorveglianza presente in Azienda ULSS n. 7 Pedemontana deve essere utilizzato esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e non per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori né per l'accertamento dell'obbligo di diligenza dei lavoratori stessi;
- le telecamere non devono riprendere luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti (spogliatoi, servizi, luoghi di ristoro...);
- le planimetrie degli impianti di videosorveglianza sono depositate presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ove sono visionabili a richiesta;




- solo i soggetti designati o specificatamente autorizzati potranno:
 - a) accedere alle immagini in tempo reale;
 - b) acquisire e conservare le videoregistrazioni;
- l'attività di videosorveglianza deve essere svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinente e non eccedenti le finalità perseguite. I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.


Sarà rispettata la disciplina normativa in materia di Privacy, in particolare dettata dal regolamento UE 679/2016, dal novellato D.Lsg. 196/2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.


Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si rimanda alla normativa vigente e al Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza in allegato al presente Accordo di cui fa parte integrante e sostanziale

Letto approvato e sottoscritto









Bassano del Grappa, 12 ottobre 2021

Per la delegazione trattante di parte pubblica, i sigg.:	
Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte	
Direttore Sanitario dott. Antonio Di Caprio	
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dott. Pierangelo Spano	
Direttore f.f. UOC Direzione Medica Bassano dott. Antonio Antico	
Direttore UOC Direzione Medica Santorso dr.ssa Milvia Marchiori	
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dr. Liviano Vianello	
Direttore Distretto 2 e f.f. Distretto 1 dott.ssa Alessandra Corò	
Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott.ssa Chiara Prevedello	
Dirigente Direzione Professioni Sanitarie dr.ssa Marilena Galeazzo	

per la delegazione trattante di parte sindacale Area Sanità, i sigg.:	
per ANAAO ASSOMED	
per CIMO	
per FP CGIL	
per FEDERAZIONE CISL MEDICI	
per UIL FPL	
per AAROI EMAC	



per FVM	
per FASSID	De Allev
per FESMED	
per ANPO ASCOTI FIALS MEDICI	
per la delegazione trattante di parte sindacale Area Funzioni Locali, i sigg.:	
per la CISL FP	
per la UIL FPL	
per la CGIL FP	David
per la FEDIR SANITA'	
per la DIRER	Fabrizio



REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA

AV

AV

W

-1-

W

J

F

W

W

W

Sommario

Art. 1 – Finalità 4

Art. 2 – Responsabilità dell’impianto 4

Art. 3 – Individuazione degli Impianti..... 5

Art. 4 – Procedura per l’installazione di nuovi impianti e per la modifica/implementazione di quelli esistenti..... 5

Art. 5 – Individuazione del Rappresentante dei lavoratori 6

Art. 6 – Misure di sicurezza 7

Art. 7 – Durata della Conservazione 7

Art. 8 – Limiti di Utilizzo 7

Art. 9 – Modalità di accesso alle registrazioni..... 9

Art. 10 – Manutenzione degli impianti 9

Art. 11 – Informativa..... 9

Art. 12 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia 10

Art. 13 – Norma di rinvio..... 10

Art. 14 – Tutela amministrativa 10

Art. 15 – Gestione delle eventuali istanze degli interessati e dell’Autorità Garante 10

Art. 16 – Gestione delle violazioni dei dati personali (data breach)..... 10

Art. 17 – Entrata in vigore e modifiche 11

Allegati..... 11

A g.elli Deesh - 2 - Ali [Signature] [Signature] [Signature]



su

su *W* *my* *se*

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli impianti di videosorveglianza installati presso le sedi dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003, dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 e dal Reg. UE 679/2016 (GDPR)

L'attività di videosorveglianza viene svolta per finalità di sicurezza, volte alla protezione delle persone, degli utenti e dei beni immobili dell'Ente e alla tutela del patrimonio, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, danneggiamenti e furti e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna agli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono attività di servizi sulle 24 ore, il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell'erogazione sull'intera collettività.

L'attività di videosorveglianza viene svolta altresì per il controllo di ambienti sanitari e per il monitoraggio dei pazienti nel rispetto dei principi sanciti dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione e il funzionamento degli impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.

Art. 2 – Responsabilità dell'impianto

Il Titolare del trattamento individua nella U.O.C. Affari Generali l'organo deputato alla gestione di tutte le operazioni che coinvolgono il sistema di videosorveglianza.

In particolare, si occupa dei seguenti aspetti:

- Individuazione delle finalità e delle modalità operative ed organizzative che consentano l'attivazione di un sistema di videosorveglianza;
- Gestione della manutenzione e del monitoraggio del sistema di videosorveglianza attualmente già in uso;
- Gestione della richiesta di installazione di nuovi dispositivi inerenti al sistema di video sorveglianza;
- Gestione delle richieste di accesso al sistema di videosorveglianza da parte degli autorizzati;
- Gestione delle eventuali istanze degli interessati e dell'Autorità Garante;
- Gestione di eventuali data breach.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento anche dei dati della videosorveglianza sono individuati nei delegati privacy aziendali.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza effettuano il trattamento nei limiti dei compiti e secondo le istruzioni











analiticamente specificate per iscritto dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza individuano, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento UE 2016/679, uno o più operatori autorizzati al trattamento, i quali opereranno sotto la diretta autorità del titolare o dei Soggetti designati, attenendosi alle istruzioni impartite; la nomina del personale autorizzato al trattamento (All. 1) è effettuata per iscritto e delimita puntualmente l'ambito di operatività consentito.

Saranno effettuate iniziative periodiche di formazione del personale autorizzato sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, anche in sede di modifiche delle modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza vigilano sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta ai Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza informano prontamente i Rappresentanti dei lavoratori, concordandone l'eventuale presenza, salvi i casi di necessità ed urgenza, in merito ad ogni intervento di manutenzione, presa visione e/o estrazione di immagini.

I Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza informano prontamente il Titolare dei trattamenti (il Direttore Generale) in merito ad ogni questione rilevante ai fini di Legge.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Affari Generali, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.


Art. 3 – Individuazione degli Impianti

Gli impianti in essere e quelli di futura installazione dovranno essere realizzati, configurati e gestiti nel pieno rispetto del presente regolamento. Nel caso in cui la U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dovesse ritenere di variare il numero o l'ubicazione delle telecamere in relazione alle necessità di carattere tecnico, dovrà consultarsi preventivamente con i Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza, allo scopo di verificarne la corrispondenza ai principi di necessità e definirne le modalità di realizzazione.

Art. 4 – Procedura per l'installazione di nuovi impianti e per la modifica/implementazione di quelli esistenti

Per l'installazione di nuovi impianti e per la modifica/implementazione di quelli esistenti deve essere rispettata la seguente procedura:

1. La richiesta di attivazione/modifica/implementazione di impianto (Allegato 4), deve essere presentata dal responsabile della Struttura dove si chiede l'installazione/modifica dell'apparecchiatura o dall'Azienda, qualora ne ravvisi la necessità, e deve essere adeguatamente motivata ed in linea con il principio di proporzionalità secondo il quale l'attività di videosorveglianza è attiva solo nei luoghi in cui le altre misure (es. sistemi di


 A1
 UD
 All
 J
 2016
 M
 P
 W
 Deuch
 a

allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non siano sufficienti, attuabili o parimenti efficaci. La domanda deve essere corredata di planimetria indicante l'esatta collocazione delle telecamere e il relativo cono visuale.

2. La domanda va indirizzata alla U.O.C. Affari Generali che coinvolgerà:

- il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero o il Direttore di Distretto (in relazione al luogo dove deve essere posizionata la videocamera);
- il Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali che collaborerà per la redazione di una eventuale valutazione d'impatto del trattamento (DPIA), così come previsto dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.
- Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane che si occuperà di interessare le Organizzazioni Sindacali e la RSU Aziendale, al fine di definire, se necessario, un verbale di accordo per l'installazione dell'impianto ovvero di modifica del precedente verbale di accordo. Qualora le modifiche dell'impianto già oggetto di accordo non comportino lo stravolgimento/alterazione delle finalità e la ristrutturazione generale dello stesso potranno avvenire senza dare comunicazione alla parte sindacale.

Effettuate le verifiche e valutazioni il Direttore U.O.C. Affari Generali, entro 15 giorni darà riscontro al responsabile della Struttura dove si chiede l'installazione/modifica dell'apparecchiatura o all'Azienda.

Il riscontro positivo potrà comprendere anche eventuali prescrizioni e indicazioni in merito alle modalità, accorgimenti e/o procedure particolari da seguire per l'esecuzione dei lavori.

Il riscontro negativo dovrà essere motivato.

Al termine della suddetta fase istruttoria, in caso di riscontro positivo, verrà data comunicazione al Direttore Generale, al Servizio Prevenzione e Protezione e agli RLS.

La U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali espleta le procedure di installazione dell'impianto con il supporto delle U.O.S.D. Sistemi Informativi e della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

A fine lavori la U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali inoltra alla U.O.C. Affari Generali la documentazione relativa agli impianti installati (collaudi eseguiti, dichiarazioni di conformità degli impianti, disegni *as-built*) e provvede all'aggiornamento della banca dati (elenco telecamere) relativa ai locali dell'Azienda interessati da impianti di videosorveglianza.

Nel caso di un nuovo impianto, i soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 provvedono a nominare il personale autorizzato al trattamento dei dati.

La procedura sopra descritta deve essere seguita anche nel caso di installazione di impianti di videocontrollo con finalità di monitoraggio pazienti.

Art. 5 – Individuazione del Rappresentante dei lavoratori

Il Rappresentante dei lavoratori che potrà visionare il corretto funzionamento dell'impianto è individuato tra i suoi componenti dalla RSU, il cui accesso, su motivata richiesta, sarà mirato, esclusivamente, alla verifica del rispetto della Legge 300/70.

AN

9/11/16

RE

Joseph - 6 -

P
M

K
A

J
M

Art. 6 – Misure di sicurezza

Il Titolare del trattamento garantisce la protezione dei dati con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, raccolta, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In particolare, il Titolare dovrà necessariamente tener conto del rispetto dei principi del “*privacy by design*” e “*privacy by default*” oltre alle valutazioni delle misure di sicurezza del trattamento dei dati come previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

L’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, di concerto con l’U.O.S.D. Sistemi Informativi, cura l’assegnazione delle password d’accesso al sistema informatico di gestione delle immagini al personale autorizzato, con la prescrizione di sostituirle al primo accesso. Ogni accesso ed ogni attività sul sistema informatico di gestione deve essere documentato su appositi file di “*log*” ed ogni attività effettuata sul sistema di registrazione deve essere nota ai Soggetti designati ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza e da questi esplicitamente autorizzata.

Le *password* di accesso al sistema sono strettamente personali, vengono custodite con cura dal personale autorizzato, non vanno diffuse e vanno sostituite almeno ogni 180 giorni.

L’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali custodisce le chiavi dell’armadio destinato alla conservazione delle registrazioni e le chiavi per l’accesso alla sala di controllo.

Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alle visioni delle immagini.

Art. 7 – Durata della Conservazione

Al fine di potere intervenire:

- nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela del patrimonio o delle persone, con particolare riferimento alla necessità di perseguire atti di vandalismo, danneggiamenti e furti;
- tenuto conto dell’arco temporale del normale periodo di riposo del fine settimana e al fine di poter rilevare e valutare la consistenza dei danni derivanti da tali atti alla ripresa delle attività;
- dovendo avere il tempo per l’attivazione delle procedure di segnalazione/denuncia alle forze dell’ordine;
- tenuto conto dei tempi necessari all’avvio delle indagini e dell’attivazione delle relative richieste da parte dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione all’attività investigativa,

appare congrua la conservazione delle immagini registrate per 72 ore.

La cancellazione delle immagini registrate, ad eccezione di quelle conservate sulla base di specifiche richieste da parte dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione all’attività investigativa, dovrà avvenire in modo automatico anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 – Limiti di Utilizzo

Le immagini raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all’articolo 1 del presente Regolamento ed in particolare secondo quanto segue.

Le immagini frutto delle registrazioni non potranno essere utilizzate in nessun altro caso al di fuori di quelli previsti dal presente Regolamento.

L'accesso ai dispositivi di registrazione delle immagini, la visione delle registrazioni nonché lo spostamento della direzione di puntamento delle telecamere è consentito solo ai Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza e/o alle persone da questi autorizzate (soltanto costoro potranno essere in possesso delle password di accesso ai sistemi di registrazione). Tali accessi ed interventi potranno avvenire con l'eventuale presenza del Rappresentante dei lavoratori. In caso di assenza/impedimento del Rappresentante dei lavoratori, i Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza, in caso di necessità, potranno visionare autonomamente le immagini dopo avere informato telefonicamente o con altro mezzo idoneo, il Rappresentante stesso, fatti salvi i casi in cui vi sia richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, ai fini esclusivi di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con il conseguente obbligo di segreto istruttorio. In caso di assenza dei Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza saranno sostituiti dal personale autorizzato.

L'accesso di persone diverse da quelle indicate è subordinato alla preventiva autorizzazione per iscritto dei Soggetti designati ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati della videosorveglianza.

Ferma l'inammissibilità dell'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi di lavoro, riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti, e luoghi ricreativi), gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti.

Le immagini registrate, inoltre, non potranno essere utilizzate per accertamenti sugli obblighi di diligenza da parte dei lavoratori ovvero per le procedure di contestazione disciplinare e per l'adozione di provvedimenti disciplinari.











Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi definiti dal presente regolamento.

L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che il Regolamento UE 2016/679 prescrive per le strutture sanitarie all'art. 9, comma 4.

Il Titolare deve garantire che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali dovrà essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto.

i soggetti ripresi ed anche il modello di informativa estesa (Allegato 3) che dovrà essere resa disponibile al personale dipendente e ai visitatori previa affissione nelle sedi dove è presente il sistema di video sorveglianza e pubblicazione nella sezione privacy del sito web aziendale.

La pubblicità del presente Regolamento è garantita attraverso l'affissione dello stesso, in modo stabile, all'albo dell'ULSS 7 ed attraverso la pubblicazione dello stesso nel sito intranet/internet.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela del patrimonio o delle persone, l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, su specifica richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione all'attività investigativa, provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni, anche oltre il limite massimo previsto dal presente provvedimento.

In tale ipotesi dovrà comunque essere data informazione al Rappresentante dei lavoratori, nel rispetto del segreto istruttorio.

In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo potranno accedere l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia da questa incaricati.

Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione alle indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 193/2006, come modificato dal D. Lgs 101/2018, al Regolamento UE 2016/679 e al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'08.04.2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 – Tutela amministrativa

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del novellato D. Lgs n. 196/2003.

Art. 15 – Gestione delle eventuali istanze degli interessati e dell'Autorità Garante

Eventuali istanze degli interessati o dell'Autorità Garante inerenti ai trattamenti effettuati mediante il sistema di videosorveglianza saranno di competenza della U.O.C. Affari Generali che, servendosi del supporto della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, dovrà fornire, nel minor tempo, possibile le informazioni richieste.

Art. 16 – Gestione delle violazioni dei dati personali (data breach)

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevede l'obbligo di notificare all'autorità di controllo (Garante della Privacy), senza ingiustificato ritardo e ove possibile, entro 72 ore dalla loro conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali (*data breach*) che presentino un rischio probabile per i diritti degli interessati (art. 33), nonché di comunicarle agli Interessati senza ingiustificato ritardo laddove tale rischio sia elevato (art. 34). Eventuali violazioni avvenute mediante il sistema di video sorveglianza dovranno essere immediatamente comunicate alla U.O.C. Affari Generali che, dopo aver compiuto un'analisi dell'evento, con il supporto della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, applicherà quanto previsto dalla Procedura Aziendale per la gestione delle violazioni dei dati personali (c.d. *data breach*),

come previsto dagli articoli 33 e 34 del G.D.P.R. (Reg. UE 679/2016), approvata con Deliberazione del Commissario n. 1696 del 21 novembre 2019.

Art. 17 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche dello stesso entreranno in vigore a seguito della loro approvazione con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana.

Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni, emesse dall'Autorità garante per i dati personali, saranno immediatamente recepite.

Allegati

- (Allegato 1) lettera di autorizzazione al trattamento dati di videosorveglianza
- (Allegato 2) Informativa sintetica
- (Allegato 3) Informativa estesa
- (Allegato 4) Modulo di Richiesta per impianto videosorveglianza
- (Allegato 5) Registro degli interventi





(Allegato. 1)

Data] _____

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

[nome e cognome del destinatario]

Oggetto: autorizzazione ed istruzioni per il trattamento dei dati personali effettuato tramite sistema di videosorveglianza sotto l'autorità del titolare.

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, in qualità di titolare del trattamento di dati personali (di seguito "Azienda") ossia quale soggetto che determina le finalità e i mezzi dei trattamenti di dati personali effettuati, è tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Sotto il profilo organizzativo, l'Azienda ritiene di dover individuare ciascuno dei collaboratori che, a vario titolo, è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento sotto la propria autorità.

L'Azienda ha provveduto ad implementare un sistema di videosorveglianza interno ed esterno per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Con la presente, Lei è pertanto autorizzato ad accedere ai dati personali acquisiti tramite il suddetto impianto di videosorveglianza e a svolgere le operazioni di trattamento di tali dati, nei limiti di quanto necessario ai fini dello svolgimento di tali attività.

Conseguentemente, Lei è tenuto a seguire le istruzioni impartite dall'Azienda, contenute in documenti aziendali e/o comunicate direttamente dal legale rappresentante, dal delegato privacy o dal responsabile della struttura/ufficio a cui è assegnato (di seguito "Soggetto Designato").

Le ricordiamo che, nel dare seguito alle operazioni di trattamento di dati personali, anche quando sono effettuate mediante impiego di strumenti elettronici, Lei dovrà conformarsi ai seguenti principi generali:

- il trattamento di dati personali può essere svolto soltanto per le finalità e con le modalità strettamente correlate allo svolgimento delle attività affidate nell'ambito della struttura/ufficio di riferimento e secondo le prassi seguite in ambito aziendale;
- è consentito l'accesso solo ai dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle predette attività;
- è necessario verificare che i dati acquisiti dagli interessati siano utilizzati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle attività svolte ed ai compiti assegnati: nello specifico, il trattamento delle immagini acquisite dovrà avvenire in modo lecito e corretto, secondo le direttive impartite dall'Azienda e in linea con quanto disposto dal Garante con proprio provvedimento del 8 aprile 2010;
- è necessario osservare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per quanto di propria competenza, applicando le istruzioni impartite dall'Azienda e la modulistica eventualmente messa a disposizione;
- è necessario mantenere e garantire la riservatezza sui dati personali conosciuti e trattati per lo svolgimento delle suddette attività, mantenendo il massimo riserbo su qualunque informazione appresa attraverso la consultazione delle immagini, astenendosi dal comunicarli a terzi se non nei casi previsti dalle prassi aziendali o indicati dal legale rappresentante, e/o dal Soggetto Designato di riferimento per la struttura/ufficio a cui è assegnato;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa, è necessario astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati personali conosciuti durante lo svolgimento dell'incarico e, in particolare, dal conservarli, duplicarli, comunicarli, o cederli a terzi;

- è doveroso informare prontamente il responsabile della struttura/ufficio di riferimento o, in mancanza, l'**U.O.C. Affari Generali** circa ogni questione rilevante in relazione al trattamento di dati personali effettuato o eventuali richieste ricevute dalle persone a cui si riferiscono i dati (gli Interessati);
- è necessario attenersi alle istruzioni e misure di sicurezza presenti in regolamenti/linee guida predisposti in ambito aziendale, in modo da evitare i rischi di perdita o distruzione - anche accidentale - dei dati, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità per cui i dati sono raccolti, anche nel rispetto degli standard di sicurezza seguiti dall'Azienda;
- è doveroso astenersi dal "forzare" l'impianto di videosorveglianza, cercando ad esempio di asportare immagini attraverso l'ausilio di qualsiasi supporto informatico.

Si rammenta che la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali può esporre l'Azienda, quale titolare del trattamento, a responsabilità civile, penale e amministrativa.

il Soggetto Designato da Azienda **ULSS n. 7 Pedemontana**
 ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003
 [nome e cognome del Soggetto Designato]

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara di aver ricevuto copia della sopra riportata lettera di autorizzazione e delle istruzioni operative aggiornate al [inserire data ultimo aggiornamento istruzioni operative normalmente rilasciate ad ogni soggetto autorizzato]


[data e firma dell'autorizzato]¹

(Handwritten signatures: G, M, AL, A, M, F, Dec, ad)

¹ In alternativa, il titolare può predisporre un elenco coi nomi degli autorizzati a cui la lettera sarà stata consegnata e lo spazio per la rispettiva firma e la data di consegna, preceduto dalla dichiarazione sopra indicata: in questo caso, si può rimuovere il campo dedicato]



(Allegato. 2)



Area sottoposta a Videosorveglianza con registrazione

Titolare del trattamento e dati di contatto:

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI).

PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it

Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO):

dott. Marcello Mezzasalma

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA – Affari Generali

Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI).

Tel. 0424 885322 e-mail: rpd@aulss7.veneto.it

Scopo della videosorveglianza:

- specifiche esigenze di tutela della sicurezza degli operatori aziendali anche operanti in reparti o strutture “critiche”;
- tutela del patrimonio aziendale contro il rischio di atti vandalici;
- per necessità di garanzia della continuità dell’assistenza sanitaria e della cura di pazienti;
- Investigazione o indagine giudiziaria da parte delle forze dell’ordine e/o dell’autorità giudiziaria richiedenti.

Diritti dell’interessato (sui propri dati):

In qualità di interessato avete diversi diritti da esercitare, in particolare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso o la cancellazione dei vostri dati personali.

Per i dettagli su questa videosorveglianza, compresi i vostri diritti, consultate le informazioni complete fornite attraverso le opzioni riportate di seguito.



Per maggiori dettagli è possibile consultare/richiedere l’informativa completa mediante accesso alla sezione privacy del sito <https://www.aulss7.veneto.it/privacy>

My

AL

g. b. b.

OR

Best

F

MA A G

VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE

POLICY E INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI

Questo documento descrive la politica aziendale in materia di videosorveglianza dal punto di vista della gestione e della protezione dei dati personali. Esso contiene l'INFORMATIVA – ovvero le informazioni da rendere obbligatoriamente e trasparentemente ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di (seguito "GDPR") e dell'art. 4, legge n. 300/1970 (di seguito "Statuto dei Lavoratori").

TITOLARE E ALTRI SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza è **Azienda ULSS n. 7 Pedemontana** con sede legale in via dei Lotti n. 40 a Bassano del Grappa (VI), contattabile al seguente indirizzo e-mail: protocollo.aulss7@pecveneto.it

L'Azienda ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), contattabile al seguente indirizzo e-mail rdp@aulss7.veneto.it

IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E IL SUO SCOPO

La nostra videosorveglianza risponde alla necessità e opportunità di sicurezza delle attività, di tutela del patrimonio – dell'Azienda, dei dipendenti e collaboratori, e dei frequentatori e ospiti a vario titolo dei nostri ambienti – e dell'incolumità delle persone che ivi transitano e/o operano. Il sistema di riprese e registrazioni è pensato sia ai fini della prevenzione da comportamenti illeciti ed eventi dolosi (*furti, danneggiamenti e atti vandalici, altri illeciti verso persone o beni*), sia ai fini di inchiesta su atti o fatti pregiudizievoli o dannosi.

Gli apparati di ripresa si trovano in corrispondenza degli accessi al perimetro ed agli stabili, in vari punti degli immobili e nelle loro aree di pertinenza. In alcuni ambienti ed aree si svolgono o potranno essere svolte attività lavorative o ad esse correlate, le quali tutte quindi potranno essere oggetto di videoripresa (*immagini in tempo reale "live" e/o registrate, a seconda dei casi descritti nella policy*), ciò sempre strettamente secondo gli scopi e con le modalità riportati nel presente documento.


FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI DEI DATI IN CONFORMITÀ AL GDPR

- fine di Tutela del patrimonio aziendale, dei dipendenti e di terzi;
- finalità connesse alla necessità di aumentare la sicurezza delle persone presenti nella struttura rispetto ad aggressioni o minacce e di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e della cura di pazienti nonché di prevenire condotte autolesioniste da parte dei pazienti ricoverati o presi in carico presso strutture o servizi;
- finalità di investigazione o indagine giudiziaria da parte dei soggetti pubblici legittimati (*forze dell'ordine e autorità giudiziaria inquirente*);
- fine di prevenzione da atti contro la pubblica sicurezza e/o di deterrenza verso crimini o azioni di potenziale interruzione di pubblico servizio, ecc.

La base giuridica – ossia ciò che rende lecito il trattamento pur in assenza di consenso – è la necessità, per l'Azienda, di effettuare il trattamento stesso per il perseguimento del legittimo interesse corrispondente alle finalità sopra indicate: con specifico riguardo alle immagini che possono rivelare le condizioni di salute delle persone riprese, si rileva che la necessità del relativo trattamento è correlata all'attività istituzionale svolta dall'Azienda, considerata di interesse pubblico rilevante.

PRINCIPI E MODALITÀ DEI TRATTAMENTI

Qualsiasi trattamento di dati personali avverrà nel rispetto dei principi indicati dall'art. 5 del GDPR (*liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e proporzionalità*), nonché in conformità a quanto prescrive l'articolo 4, comma III, dello Statuto dei Lavoratori.



Le telecamere e il sistema di registrazione sono in grado di identificare le persone riprese, in ogni condizione di luce (*diurna e notturna*) e servono a proteggere l'incolumità fisica delle persone presenti: pazienti e loro accompagnatori, dipendenti, collaboratori e visitatori, a preservare l'ordinato e sicuro svolgimento delle attività svolte nel perimetro, nonché a tutelare il patrimonio immobiliare del Titolare ed i beni mobili che si trovano in loco, i quali possono appartenere sia all'Azienda che ad altri soggetti, compresi i nostri visitatori.

Il sistema è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con registrazione delle immagini.

Le registrazioni avvengono su server e supporti informatici e vengono gestite con strumenti informatici.

CONSERVAZIONE DEI DATI

Le immagini vengono conservate per un tempo non superiore rispetto a quello necessario in relazione alle finalità sopra descritte e comunque non superiore a 72 ore, salvi i casi di particolari motivabili esigenze di conservazione prolungata nonché nei casi in cui si debbano riscontrare specifiche richieste di soggetti legittimati.

Decorso il termine massimo di conservazione, il sistema effettua in automatico la cancellazione delle immagini.

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE SUL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è connesso all'accesso alle aree riprese e, pertanto, è necessario. Prima di entrare nel cono visivo delle telecamere, il passante è avvisato mediante specifica segnaletica che sta entrando in un'area videosorvegliata: pertanto, laddove non voglia essere ripreso, deve astenersi dall'accedere all'area.

CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali saranno trattati da figure interne autorizzate al trattamento dall'Azienda quale Titolare del trattamento in ragione delle rispettive mansioni e secondo i profili attribuiti alle stesse, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni, secondo i vari scopi sopra descritti e le attività di trattamento da eseguire:

- Società incaricate della manutenzione degli impianti e degli apparati;
- Società cui è affidato il servizio di vigilanza.

Quelli, tra i soggetti esterni citati sopra, che trattano dati personali per conto del Titolare, sono nominati responsabili del trattamento con atto formale.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Nei confronti del Titolare del trattamento, gli interessati (*le persone oggetto di riprese e registrazioni*) godono dei diritti loro riconosciuti dal GDPR (*artt. da 15 a 22*) e pertanto, se ne ricorrono i rispettivi presupposti, hanno il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento.

Per esercitare i propri diritti e per ogni altra questione attinente al trattamento dei suoi dati personali, ogni interessato può rivolgersi all'Azienda scrivendo al seguente indirizzo e-mail protocollo.ulss7@pecveneto.it, nonché contattare il Responsabile Protezione dei dati al seguente recapito: rpd@ulss7.veneto.it

Ogni interessato ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it.

TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Le riprese non sono oggetto di trasferimento vero Paesi terzi, ovvero sia non europei, o organizzazioni internazionali.


ASPETTI GIUSLAVORISTICI

Il sistema di videosorveglianza è stato oggetto di [inserirre accordo sindacale siglato il], in ottemperanza all'articolo 4, comma 1, legge n. 300/1970, come aggiornato dall'articolo 23, d.lgs. n. 151/2015.

Con la presente Policy aziendale, l'Azienda intende assolvere, oltre ad un obbligo nei confronti di tutti gli interessati ed in genere dei frequentatori della struttura, anche all'obbligo di informativa nei confronti dei propri lavoratori, di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 300/1970, in merito alle modalità d'uso della videosorveglianza e all'effettuazione delle attività di controllo.

REVISIONI E AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA E DELLA POLICY

L'eventuale aggiornamento del sistema di videosorveglianza potrà comportare, ove previsto, la revisione del presente documento ed ogni eventuale ulteriore adempimento connesso alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori e della disciplina sulla protezione dei dati personali. In particolare, potrà essere integrato l'accordo sindacale e verrà data adeguata e tempestiva informativa ai dipendenti, anche con ulteriore affissione in bacheca.





(Allegato. 4)

Modulo di richiesta per impianto videosorveglianza

Soggetto/ufficio richiedente: _____

Tipologia di richiesta;

- Installazione nuovo** sistema di Videosorveglianza
- Modifica** di un sistema di videosorveglianza preesistente (*ad es. aggiunta di nuove telecamere, modifica rilevate delle caratteristiche tecniche del sistema preesistente etc.*)
- Rilascio** di registrazione effettuata dal sistema di Videosorveglianza
- Visione e rilascio** di registrazione effettuata dal sistema di Videosorveglianza
- Autorizzazione manutenzione** dell'impianto di Videosorveglianza

Motivazione sottesa alla richiesta _____

Dettagli della richiesta (*descrizione del sistema che si intende installare, indicazione impianto, riferimenti temporali della registrazione, ...*) _____

Data della richiesta _____

Firma del richiedente _____

Firma del Responsabile _____

Data di presa in carico della richiesta _____

Responsabile del procedimento (*U.O.C. Affari Generali /U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali*)

Valutazione della richiesta:

- Positiva
- Negativa

Eventuale motivazione sulla valutazione _____

Registro degli interventi

N° Prog.	Data	Nominativo ed Incarico	Estremi documento	A. Visione B. Registrazione C. Visione e Registrazione D. Interv. manutenzione	Estremi autorizzazione (data e numero)	Note dell'operatore	Firma *
1	__/__/__ Incarico: _____	Cognome e nome: _____ Incarico: _____	Tipo: _____ Data rilascio: __/__/__	Tipologia richiesta: [A] [B] [C] [D]	N. _____ Data rilascio: __/__/__		
2	__/__/__ Incarico: _____	Cognome e nome: _____ Incarico: _____	Tipo: _____ Data rilascio: __/__/__	Tipologia richiesta: [A] [B] [C] [D]	N. _____ Data rilascio: __/__/__		
3	__/__/__ Incarico: _____	Cognome e nome: _____ Incarico: _____	Tipo: _____ Data rilascio: __/__/__	Tipologia richiesta: [A] [B] [C] [D]	N. _____ Data rilascio: __/__/__		
4	__/__/__ Incarico: _____	Cognome e nome: _____ Incarico: _____	Tipo: _____ Data rilascio: __/__/__	Tipologia richiesta: [A] [B] [C] [D]	N. _____ Data rilascio: __/__/__		
5	__/__/__ Incarico: _____	Cognome e nome: _____ Incarico: _____	Tipo: _____ Data rilascio: __/__/__	Tipologia richiesta: [A] [B] [C] [D]	N. _____ Data rilascio: __/__/__		

* Del soggetto che ha autorizzato l'intervento (Soggetto Designato, Referente U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali).

S

-19-
di M

A

Severini

F

di M

di M

Relazione Illustrativa

Modulo 1 – Scheda 1.1.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge

Data sottoscrizione	13 Luglio 2021
Periodo temporale di vigenza	Fino a diverso e nuovo accordo
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica</p> <p>Direttore Amministrativo dell'ULSS 7, delegato dal Direttore Generale;</p> <p>Direttore Sanitario dell'ULSS 7;</p> <p>Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dell'ULSS 7;</p> <p>Direttore f.f. UOC Direzione Medica P.O. Bassano del Grappa;</p> <p>Direttore UOC Direzione Medica P.O. Santorso;</p> <p>Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 7;</p> <p>Direttore UOC Gestione Risorse Umane dell'ULSS 7;</p> <p>Direttore della Direzione Professioni Sanitarie dell'ULSS 7;</p> <p>Organizzazioni sindacali:</p> <p>- Area Sanità ammesse alla contrattazione</p> <p>ANAAO ASSOMED</p> <p>CIMO</p> <p>FP CGIL</p> <p>FEDERAZIONE CISL MEDICI</p> <p>UIL FPL</p> <p>AAROI EMAC</p> <p>FVM</p> <p>FASSID</p> <p>FESMED</p> <p>ANPO ASCOTI FIALS MEDICI</p> <p>-Area Funzioni Locali ammesse alla contrattazione</p> <p>CISL FP</p> <p>UIL FPL</p> <p>CGIL FP</p> <p>FEDIR SANITA'</p> <p>DIRER</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie</p> <p>ANAAO ASSOMED</p> <p>CIMO</p> <p>UIL FPL</p> <p>FASSID</p> <p>FEDIR SANITA'</p> <p>DIRER</p>
Soggetti destinatari	Personale Dirigente Area Sanità e Area Funzioni Locali in Servizio presso l'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana

Materie trattate dal contratto integrativo		Disciplina dell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza installati presso le sedi dell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno	Chiesto con la presente nota
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di violazioni dei dati personali comportano la notifica all'autorità di controllo (Garante della Privacy)	La UOC Affari Generali applicherà quanto previsto dalla Procedura Aziendale per la gestione delle violazioni dei dati personali (c.d. <i>data breach</i>) come previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR (Reg. UE 679/2016), approvata con Deliberazione del Commissario n. 1696 del 21 novembre 2019.

Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Nell'ambito del processo di unificazione delle ex Aziende ULSS 3 e ULSS 4 nell'Azienda ULSS n.7 Pedemontana, le Parti hanno inteso armonizzare anche la regolamentazione aziendale in materia di videosorveglianza, in applicazione dell'art.4 L.300/1970 "Statuto dei Lavoratori", del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 e della Circolare n.5/2018 dell'Ispettorato del Lavoro.

Le Parti hanno dato atto che sussistono le motivazioni di tutela del patrimonio, di sicurezza dei luoghi di lavoro e all'impiego a tali fini dell'impianto di videosorveglianza precisando che:

- l'impianto di videosorveglianza presente in Azienda ULSS n. 7 Pedemontana deve essere utilizzato esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e non per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori né per l'accertamento dell'obbligo di diligenza dei lavoratori stessi;
- le telecamere non devono riprendere luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti (spogliatoi, servizi, luoghi di ristoro...);
- le planimetrie degli impianti di videosorveglianza sono depositate presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ove sono visionabili a richiesta;
- solo i soggetti designati o specificatamente autorizzati potranno:
 - a) accedere alle immagini in tempo reale;
 - b) acquisire e conservare le videoregistrazioni;
- l'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinente e non eccedenti le finalità perseguite. I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.
- è rispettata la disciplina normativa in materia di Privacy, in particolare dettata dal regolamento UE 679/2016, dal novellato D. Lsg. 196/2003 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010.

Viene altresì allegato, quale parte integrante e sostanziale dell'Accordo, il Regolamento per l'utilizzo degli impianti di Videosorveglianza che disciplina in modo particolare: responsabilità e Individuazione degli Impianti, procedura per l'installazione dei nuovi impianti e per la modifica/implementazione di quelli esistenti, Individuazione del Rappresentante dei lavoratori, misure di sicurezza, durata della conservazione e limiti di utilizzo dei dati, modalità di accesso alle registrazioni, manutenzione degli impianti, informativa, accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, tutela amministrativa, gestione delle eventuali istanze degli interessati e dell'Autorità Garante, gestione delle violazioni dei dati personali (data breach).

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

c) Effetti abrogativi //

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche orizzontali

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano delle Performance)

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Relazione tecnico-finanziaria

Il contratto integrativo in esame è materia strettamente normativa.

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo per la contrattazione integrativa con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Il Direttore Amministrativo


Dott.ssa Michela Conte

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

Bassano del Grappa, li 29/11/2021

f.to *IL RESPONSABILE*
U.O.C. AFFARI GENERALI
O FUNZIONARIO DELEGATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

N. 2050 del 26/11/2021
